

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 11/07/2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia le ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa; Il suo difensore, l'avv. [OMISSIS] non è comparsa.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Carolina Rita Scarano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposta a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia per rispondere del fatto di cui al seguente

capo di incolpazione: *“per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza, probità, dignità e fedeltà, in violazione degli artt. 9 comma 1, 10 comma 1, 68 comma 4, del codice deontologico approvato il 31 gennaio 2014, avendo promosso la causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in favore della signora [AAA] contro il coniuge signor [BBB], entrambi già assistiti nella procedura di separazione consensuale omologata il 7 maggio 2007 Fatti commessi in Bergamo da luglio a ottobre 2015”*.

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto con cui il sig. [BBB] informava, in data 18.11.2016, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, che l'avv. [RICORRENTE], dopo averlo assistito congiuntamente alla signora [AAA] nel ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, riceveva una racc. a.r., a firma dell'avv. [RICORRENTE], con la quale apprendeva la volontà della sig.ra [AAA] di procedere con il deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con invito a contattare lo studio qualora intendesse sottoscrivere il ricorso congiuntamente. Non essendo d'accordo con le condizioni proposte si rivolgeva ad altro difensore ed in data 06.08.2015 gli veniva notificato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, redatto dall'avv. [RICORRENTE] in nome e per conto della sig.ra [AAA], unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, in violazione, a suo dire, dell'art. 68 quarto comma del Codice Deontologico Forense.

Il COA di Bergamo richiedeva chiarimenti all'avv. [RICORRENTE], mai pervenuti, ed in data 05.12.2016 trasmetteva il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Brescia che, nella seduta plenaria del 29.11.2017, deliberava l'avvio della fase istruttoria preliminare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], dandone comunicazione all'interessata affinché, nei successivi trenta giorni, potesse fornire i chiarimenti opportuni.

L'avv. [RICORRENTE] depositava le proprie deduzioni datate 19.12.2017, con le quali chiedeva di essere sentita dal Consigliere Istruttore e confermava che nel maggio 2015 la signora [AAA] si era rivolta al suo studio per avviare la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che conseguentemente aveva inviato al signor [BBB] la relativa comunicazione con l'invito a recarsi presso lo studio per formalizzare l'eventuale divorzio consensuale, peraltro alle stesse condizioni della separazione. Dopo tale richiesta non pervenivano riscontri e la signora [AAA] decideva di procedere giudizialmente; pertanto l'avv. [RICORRENTE], in data 15.07.2015, depositava in nome e per conto della sig.ra [AAA] il ricorso nei confronti del sig. [BBB] e veniva fissata udienza per la comparizione delle parti al 3.12.2015. L'incolpata richiedeva la notifica del ricorso e del relativo decreto in data 31.07.2015.

Al rientro in studio dopo la pausa estiva, nel settembre 2015, l'avv. [RICORRENTE] avvedutasi dell'involontario errore nell'assistenza della parte già difesa in fase di separazione consensuale, comunicava alla signora [AAA] che avrebbe dovuto rinunciare al mandato e la stessa si rivolgeva ad altro legale.

L'incolpata rimetteva, quindi, tempestivamente il mandato e provvedeva al relativo deposito in cancelleria in data 5.10.2015.

Esperita la fase istruttoria preliminare ed esperiti tutti gli incumbenti di rito, veniva aperto il dibattimento disciplinare e venivano escussi l'esponente sig. [BBB] ed i testi sig.ra [AAA] e [CCC]. L'incolpata rendeva dichiarazioni spontanee e, conclusa l'istruttoria dibattimentale ed acquisiti tutti gli atti contenuti nel fascicolo ex art. 23 Reg. n. 2 CNF, l'avv. [RICORRENTE] concludeva chiedendo in principalit  il proscioglimento ed in subordine la sanzione minima possibile.

Il CDD, valutate le prove dichiarative acquisite durante la fase dibattimentale (escussione del signor [BBB] e della signora [AAA] nonch  della signora [CCC]) riteneva provato il fatto di cui al contestato capo di incolpazione e per l'effetto riteneva adeguato applicare a carico dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura.

A tale convincimento il CDD perveniva in ragione del dettato dispositivo di cui all'art. 68 del CDF vigente apparendo evidente come il comportamento tenuto dall'avv. [RICORRENTE] configurasse la violazione contestata considerato che *"L'art. 68 ncdf (gi  art. 51, 1  c., cdf) costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilit  di conflitto di interessi (ed conflitto anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale), di tal che per il perfezionamento dell'illecito deontologico, non richiedendosi necessariamente l'utilizzo delle conoscenze acquisite attraverso l'incarico congiunto precedentemente espletato,   sufficiente che l'attivit  del professionista, genericamente indicata dalla norma e non meglio specificata, sia intervenuta in qualsiasi modo nel processo di formazione della volont  comune espressa negli accordi di separazione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 10. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 aprile 2014, n. 63)"*.

In punto di determinazione della sanzione disciplinare, il CDD riteneva applicabile la sanzione attenuata rilevando come l'incolpata avesse sin da subito ammesso i fatti cos  come successivamente confermati anche dall'esponente e dai testi escussi ed avesse ammesso pacificamente di avere commesso un errore in buona fede.

Con un unico motivo di ricorso la ricorrente ribadiva quanto gi  emerso durante la fase di primo grado e cio  che nel maggio 2015 la signora [AAA] si era rivolta al suo studio per

avviare la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in ragione di ciò, aveva inviato al signor [BBB] la relativa comunicazione con l'invito a recarsi presso lo studio per formalizzare l'eventuale divorzio consensuale, peraltro alle stesse condizioni della separazione. Il signor [BBB] non riscontrava e la signora [AAA] decideva di procedere giudizialmente, pertanto la ricorrente, in data 15.07.2015, depositava in nome e per conto della sig.ra [AAA] il ricorso nei confronti del sig. [BBB] e veniva fissata udienza per la comparizione delle parti al 3.12.2015. veniva richiesto, dunque, la notifica del ricorso e del relativo decreto in data 31.07.2015. Al rientro in studio dopo la pausa estiva, nel settembre 2015, accortasi dell'involontario errore nell'assistenza della parte già difesa in fase di separazione consensuale, comunicava alla signora [AAA] che avrebbe dovuto rinunciare al mandato e la stessa si rivolgeva ad altro legale; rimetteva, dunque, tempestivamente il mandato e provvedeva al relativo deposito in cancelleria in data 5.10.2015.

Rilevava nel ricorso che alcun danno era scaturito dalla sua condotta e che, in concreto non si era verificato alcun effettivo conflitto di interessi avendo rinunciato tempestivamente al mandato ed ammesso subito il fatto contestatole, si doleva esclusivamente della entità della sanzione disciplinare della censura applicata chiedendone la conversione in richiamo verbale non avendo, a suo dire, il CDD, nell'irrogazione della sanzione valutato il suo comportamento complessivo e l'assenza di precedenti disciplinari.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Le condotte disciplinarmente rilevanti addebitate alla ricorrente integrano, a parere del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia, la violazione dei precetti di cui agli artt. 9 (*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*) comma 1, 10 (*Dovere di fedeltà*), comma 1, e 68 (*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) comma 4 del Codice Deontologico Forense vigente.

Le violazioni dei precetti contenuti nella previsione di cui agli artt. 9 e 10 CDF non sono assistite da sanzione disciplinare tassativamente individuata dovendosi aver riguardo al principio elaborato da questo Consiglio (e fatto proprio dalla Suprema Corte della legittimità) in merito alla tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare.

In particolare il Consiglio affermava nella decisione impugnata che *“Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e*

secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” [CNF, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019; in senso conforme: CNF, sentenza n. 20 del 23 aprile 2019; CNF, sentenza del 28 dicembre 2018, n. 224; CNF, sentenza n. 213 del 27 dicembre 2018].

Del pari, la Suprema Corte ha affermato che che *“Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, «per quanto possibile» (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata «descrizione» di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui «la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” [Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017; Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017. In senso conforme: ex multis, CNF, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139].*

La violazione dell’art. 68 comma 4 C.D.F. è invece assistita da sanzione disciplinare tassativamente individuata nella sanzione edittale della sospensione da due a sei mesi.

Il CDD nell’irrogazione della sanzione ha già tenuto conto del comportamento complessivo dell’incolpata non irrogando la sanzione edittale ma irrogando la sanzione attenuata della censura seguendo un iter logico- argomentativo che ha dato rilievo al fatto che la ricorrente sia incorsa in un errore in buona fede e che la stessa abbia rinunciato immediatamente al mandato una volta resasi conto dell’accaduto. Il CDD ha quindi correttamente irrogato la sanzione attenuata della censura in ossequio anche ai principi

più volte ribaditi dalle decisioni del Consiglio Nazionale Forense di cui si riportano le più recenti.

“Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”.(CNF, sentenza n. 80 del 1° giugno 2022).

“La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista” (CNF, sentenza n. 81 del 1° giugno 2022).

A nulla rileva poi che l’incolpata eccepisca che alcun conflitto di interesse si è verificato in concreto a seguito del suo comportamento.

Infatti per il concretarsi della violazione ex 68 c. 4 C.D.F. rileva esclusivamente l’assunzione del mandato per la rappresentanza di un coniuge contro l’altro non richiedendosi il verificarsi in concreto del conflitto di interessi. Tale orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense è stato da ultimo ribadito anche dalla Suprema Corte.

“L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza;

pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l'incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.”(Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22729 del 20 luglio 2022).

Non può quindi accogliersi la richiesta dell'incolpata di ritenere il fatto contestato quale infrazione lieve e scusabile in quanto la condotta è stata ammessa, confermata dai testi escussi in dibattimento e non è possibile alcuna ulteriore attenuazione della sanzione. La sanzione della censura è stata già applicata in via attenuata dal Consiglio di Disciplina con la decisione impugnata.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Stefano Bertolini

IL PRESIDENTE f,f,
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 dicembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria